



Procura Generale della Corte di Cassazione

N. 11378/17 R.G.

Udienza 9/10/2018
Camera di Consiglio
Sezione Terza

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che con sentenza n. 112/17, pubblicata il 25 gennaio 2017, la Corte d'appello di Palermo, nel riformare parzialmente la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta dai sig.ri XX. e XX, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore XX, nei confronti dei sig.ri XX e XX, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore XX, nonché nei confronti dell'insegnante XX, della Scuola Elementare Statale XX, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e della Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni da fatto illecito consistito nelle lesioni patite dall'alunno in aula a causa della rottura del vetro della finestra provocata da un terzo estraneo all'Istituto;

che la Corte siciliana - per quel che in questa sede rileva - ha esteso la responsabilità del danno provocato al minore, per omessa vigilanza, anche all'insegnante e, in via solidale, alla Scuola, al Ministero ed alla società di assicurazioni;

che la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di diritto, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 2048 c.c. e l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, circa il ritenuto mancato raggiungimento della prova liberatoria a carico dell'insegnante e dell'amministrazione scolastica, per il duplice profilo della inevitabilità dell'evento, per sua imprevedibilità (pugno sferrato alla finestra da un minore estraneo all'Istituto scolastico che transitava in pubblica via) e dell'adozione delle misure organizzative idonee a prevenire il verificarsi della situazione di pericolo;

che i sig.ri XX, nelle more divenuto maggiorenne, XX e XX si sono costituiti con controricorso ed hanno concluso per il rigetto del ricorso principale;

che l'insegnante XX si è costituita con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi di diritto:

1) con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all'asserito giudicato che si sarebbe formato circa il difetto della sua legittimazione passiva;

2) con il secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 61 legge 11 luglio 1980, n. 312 in relazione al difetto di legittimazione passiva dell'insegnante nelle cause di danno per *culpa in vigilando*;

3) con il terzo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. in relazione al difetto di legittimazione ed interesse ad impugnare, in capo ai genitori del minore autore del fatto illecito, nella parte in cui hanno chiesto l'estensione della condanna che li riguardava anche nei confronti dell'insegnante, del Ministero, della Scuola e della società di assicurazioni;

4) con il quarto motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2048, secondo comma, c.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione alla dichiarata *culpa in vigilando* dell'insegnante per un fatto illecito non del proprio allievo, ma di un terzo estraneo e per un evento non prevedibile, né prevenibile;

5) con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese processuali;

che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Scuola Elementare Statale XX si sono costituiti con controricorso ed hanno svolto sostanzialmente ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo di diritto, con il quale hanno denunciato la violazione dell'art. 2048 c.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione alla dichiarata *culpa in vigilando* dell'insegnante per un fatto illecito non del proprio allievo, ma di un terzo estraneo e per un evento non prevedibile, né prevenibile;

che i sig.ri XX, XX e XX hanno proposto un successivo controricorso ed hanno concluso per il rigetto dei ricorsi incidentali;

OSSERVA

1. Appaiono pregiudiziali i primi due motivi del ricorso incidentale svolto dall'insegnante XX, attinenti al possibile difetto di legittimazione passiva.

Se non può concordarsi con la tesi esposta con il primo motivo, giacché nella stessa sentenza impugnata si legge che con il primo motivo di appello “*si censura la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva e la mancanza di responsabilità dell'insegnante...*”, il secondo motivo appare fondato.

In effetti, in ordine alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - come nella specie - l'art. 61, secondo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da *culpa in vigilando*, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione.

La legittimazione passiva dell'insegnante, quindi, è esclusa, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, c.c.), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso (ipotesi questa da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.) o, ancora, nell'ipotesi in cui a cagionare il danno all'allievo sia stato un terzo estraneo all'Istituto scolastico, come è accaduto nel caso di specie.

Resta, comunque, fermo che, in tutti i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno, l'insegnante è successivamente obbligato, in via di rivalsa, soltanto nell'ipotesi in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave; quest'ultimo limite, peraltro, opera verso l'Amministrazione, ma non verso i terzi (Cass., sez. un., 27 giugno 2002 n. 9346).

La giurisprudenza di legittimità, sulla questione del difetto di legittimazione passiva degli insegnanti statali per i danni cagionati dai (o ai) propri allievi è pressoché pacifica, dopo qualche oscillazione iniziale.

In senso conforme a quanto sostenuto nel secondo motivo del ricorso incidentale: Cass., sez. terza, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass., sez. terza, 29 aprile 2006, n. 10042; Cass., sez. terza, 29 aprile 2006, n. 10030; Cass., sez. terza, 10 maggio 2005, n. 9752; Cass., sez. terza, 10 maggio 2005, n. 9758; Cass., sez. terza, 11 febbraio 2005, n. 2839; Cass., sez. un. 4 dicembre 2002, n. 17195; Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass., sez. terza, 7 ottobre 1997, n. 9742; Cass., sez. un., 11 agosto 1997, n. 7454; Cass., sez. terza, 17 gennaio 1996, n. 341; Cass., sez. terza, 3 marzo 1995, n. 2463; Cass., sez. terza, 21 settembre 2000, n. 12501.

Si chiede, pertanto, di dare continuità al menzionato indirizzo giurisprudenziale con l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale della insegnante XX e con conseguente assorbimento del quinto motivo di ricorso.

Quanto al terzo motivo di ricorso, esso va rigettato in quanto, in capo ai genitori del minore autore del fatto illecito, sussiste la legittimazione e l'interesse ad impugnare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui hanno chiesto l'estensione della condanna che li riguardava nei confronti dell'insegnante, del Ministero, della Scuola e della società di assicurazioni.

Sul piano della legittimazione attiva, essi rivendicano infatti, sia pure in via subordinata, la titolarità di un rapporto giuridico, che si sostanzia nella posizione debitoria solidale con altri soggetti e che implica, indubbiamente, qualche vantaggio rispetto all'accertamento della loro esclusiva responsabilità.

Di qui, la sussistenza anche dell'interesse ad impugnare la specifica questione riguardante la sussistenza della legittimazione passiva, oltre che dell'insegnante, del Ministero, della Scuola e della società di assicurazioni.

2. Resta da esaminare il quarto motivo del ricorso incidentale dell'insegnante (permanendo un interesse della stessa a non subire, eventualmente, l'azione di rivalsa), il motivo unico di ricorso principale (della società di assicurazioni) ed incidentale (del Ministero e della Scuola), con i quali ci si duole della violazione dell'art. 2048, secondo comma, c.c. e dell'omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione alla dichiarata *culpa in vigilando* dell'insegnante per un fatto illecito non del proprio allievo, ma di un terzo estraneo e per un evento non prevedibile, né prevenibile.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui svolge doglianze per pretesi vizi motivazionali, incompatibili con il vigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054; Cass., sez. sesta, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. sesta, ord. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass., sez. terza, 12 ottobre 2017, n. 23940).

Invero, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto *“il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia”*.

Pertanto, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che entrambe le questioni sollevate dai ricorrenti sono state in qualche modo affrontate nella sentenza impugnata, sia pure con argomentazioni non condivise dalle parti soccombenti.

Quanto alla dedotta violazione di legge, si sottolinea, in primo luogo che, da tempo risalente, la giurisprudenza di legittimità ha fornito una interpretazione estensiva della norma denunciata.

Cass., sez. un., 3 febbraio 1972, n. 260 ha affermato che nella nozione di precettore di cui al secondo comma dell'art 2048 c.c., rientrano i maestri e gli insegnanti in genere e, quindi, anche i maestri delle scuole pubbliche elementari, a carico dei quali l'obbligo di vigilare sugli alunni è imposto dall'art 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con RD 26 aprile 1928 n 1297. Tale vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani.

Cass., sez. terza, 1° agosto 1995, n. 8390, ha ribadito che la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, previsto dall'art. 2048 secondo comma c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

Cass., sez. terza, 26 giugno 1998, n. 6331, in conformità, ha affermato che i maestri ed i precettori rispondono, ex art. 2048 c.c., sia dei danni arrecati, sia dei danni subiti dai minori loro affidati.

Anche recentemente, Cass., sez. sesta, ord. 4 giugno 2018, n. 14216, sia pure con riferimento ad altra fattispecie riconducibile all'art. 2048, secondo comma, c.c. (rapporto tra barbiere e suo apprendista), ha affermato la responsabilità del precettore o maestro d'arte per *culpa in vigilando*, in conseguenza del fatto illecito subito dall'apprendista, ucciso da un ragazzo minorenni all'interno dell'esercizio commerciale in sua assenza.

Peraltro, da circa quindici anni è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente.

Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.

Quindi, lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l'autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui.

Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue (così, Cass., sez. terza, 11 novembre 2003, n. 16947, sino a tempi molto recenti).

Inoltre, pure consolidato è il principio secondo cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un *nomen juris* diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o basandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio (*ex multis*, Cass., sez. terza, 3 agosto 2012, n. 13945). Il principio si coniuga con quello secondo cui l'interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (*ex multis*, Cass., sez. lav., 24 luglio 2012, n. 12944).

Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità anche contrattuale dell'amministrazione scolastica, essendo stata fondata l'azione sull'inadempimento dell'obbligo di

vigilanza su di essa contrattualmente gravante e non soltanto sulla violazione del dovere generale di non fare danno ad altri, come in particolare si evince dal passo della motivazione secondo cui gli organi direttivi dell'Istituto scolastico *“stante la vicinanza della classe alla strada pubblica e tenuto conto anche della giovane età dei discenti, avrebbero dovuto apprestare, invece, maggiore attenzione e vigilanza sugli alunni esposti, per questioni logistiche, a maggiori rischi provenienti dall'esterno”*, e cioè al fatto che le finestre dell'aula erano prospicienti alla strada pubblica e prive di protezione alcuna.

Nel rigettare l'impugnazione proposta dai soggetti convenuti, volta ad escludere le rispettive responsabilità per assenza di colpa dell'amministrazione, la Corte di merito ha ritenuto:

- a) non controverso l'evento consistito nelle lesioni subite dall'allievo a causa della frantumazione del vetro della finestra quale conseguenza del pugno sferrato dal minore XX;
- b) assente qualunque forma adeguata sorveglianza da parte dell'insegnante, stante la non emersione istruttoria dell'attivazione della stessa, come dimostra l'assunto secondo cui *“non è intervenuta tempestivamente per ristabilire l'ordine in aula”*;
- c) il carattere doveroso della sorveglianza, come previsto non solo dall'art. 2048, secondo comma, c.c., ma anche dalle norme di protezione operanti a seguito del contatto sociale al fine di prevenire danni di qualsiasi genere agli alunni, che possono derivare dai comportamenti dei minori, dalla pericolosità delle cose, dalla stessa incapacità dei minori di valutare situazioni di pericolo;
- d) il rapporto causale tra l'assenza di sorveglianza e l'azione criminosa, in quanto *“diversamente, sarebbe intervenuta immediatamente, evitando il verificarsi dell'evento”*;
- e) la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento dannoso, stante l'obiettivo pericolo costituito da finestre non protette, prospicienti sulla strada pubblica e la mancata attenzione dell'insegnante durante l'accaduto.

In questo quadro fattuale, può senz'altro applicarsi alla fattispecie il principio di diritto, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali o cose che possano arrecare danno agli alunni (cfr. Cass., sez. terza, 29 maggio 2013, n. 13457; Cass., sez. terza, 15 febbraio 2011, n. 3680 e più recentemente, in senso sostanzialmente analogo, Cass., sez. sesta, 16 febbraio 2015, n. 3081).

Ne consegue la richiesta di rigetto dei tre menzionati motivi.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 *ter* c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio:

a) accolga il secondo motivo del ricorso incidentale di XX, rigettati il primo, il terzo e il quarto ed assorbito il quinto;

b) rigetti il ricorso principale della Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. ed il ricorso incidentale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e della Scuola Elementare Statale XX, così qualificato il controricorso.

Roma, 5 settembre 2018

Il sostituto Procuratore generale
Mario Fresa